



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 11.2022

Seregno, 14 marzo 2022

CESSIONE CREDITO EDILIZIO - D.L. 13/2022 - ANTIFRODI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il D.L. 13/2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.” Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 26 febbraio 2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse relativamente al decreto antifrodi, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo 1, co. 2, lettera a) Modifiche alla disciplina della cessione del credito edilizio

Apportate alcune modifiche all’articolo 121, DL 34/2020 in materia di opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Le alternative concesse sono:

- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Per effetto del nuovo co. 1-quater, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui sopra, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale.

Articolo 1, co. 2, lettera b) Modifiche alla disciplina della cessione di altri crediti

È stato integrato anche l’articolo 122, DL 34/2020 disciplinante le opzioni per l’utilizzo di altri crediti, ammettendo 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

l'applicazione dell'articolo 122-bis, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Articolo 1, co. 3 Compensabili anche le imposte sulle transazioni finanziarie

Viene introdotta la nuova lettera d-bis) all'articolo 17, co. 2, D.Lgs. 241/1997, prevedendo la possibilità di compensazione anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491-500, L. 228/2012.

Articolo 1, co. 4, lettera a) Cessione credito di imposta imprese turistiche

Modificando l'articolo 1, co. 8, DL 152/2021, viene stabilito che anche il credito di imposta riconosciuto alle imprese turistiche, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'art. 122-bis, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. A tal fine è previsto che le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, co. 4, lettera b) Cessione credito di imposta digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Modificando l'articolo 4, co. 2, DL 152/2021, viene stabilito che anche il credito di imposta riconosciuto per la digitalizzazione alle agenzie di viaggio e ai tour operator, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. Le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 5 Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
 - b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
- Entro 30 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, co. 11, D.Lgs. 79/1999.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino